



SENT. n. 1 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

composta dai signori Magistrati

Presidente Relatore

Consigliere

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 1 nel registro di segreteria, nei

confronti della signora I. nata a 1 (1) il 1,

residente in 1, 1 (C

), personalmente e in qualità di socio unico e ammini-

stratore della Ditta denominata " 1 " : corrente in 1.

(P.IVA 1), non rappresentata e di-

fesa;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 16.5.2024, il relatore, Presidente dott.ssa

il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del

Sostituto Procuratore Generale dott.ssa 1

Non costituita la signora I.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione dell'11 ottobre 2023, il PM conveniva in giudizio la signora _____ personalmente e nella qualità di Socio unico e Amministratore della Ditta "_____ " di _____, in relazione ad indebita percezione di fondi pubblici.

La Procura erariale, in particolare, aveva assunto la *notitia damni* da un articolo di stampa che riportava lo svolgimento di indagini ad opera della GDF di IMPERIA in merito al non corretto utilizzo dei fondi pubblici discendenti dal DL 8 aprile 2020 n. 23, c.d. 'decreto liquidità', convertito con modificazioni nella Legge 5 giugno 2020, n. 40.

A seguito di delega istruttoria n. 100651/2021 del 01.6.2022, la GDF, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Imperia, inviava alla Procura erariale apposito Rapporto, prot. n. 0117676/2022 del 22.6.2022, con cui veniva segnalata, dopo opportuni accertamenti, un'ipotesi di danno erariale relativa ad indebita percezione dei fondi pubblici previsti dal DL n. 23/2020, succitato.

2. Il requirente - dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, in relazione al succitato decreto legge, nato per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID 19, per prevenire ed arginare gli effetti negativi della Pandemia sul sistema economico nazionale e per fornire misure di aiuto in favore delle Imprese colpite dalla crisi conseguente alla Pandemia, con il ricorso al credito bancario mediante garanzia statale - ha precisato in citazione che, all'esito degli accertamenti svolti dalla GDF-Compagnia di SANREMO, era emerso che la s _____, qui odierna convenuta, dopo aver chiesto un finanziamento di € 25.000,00, garantito da l _____ .a.-

(Fondo PMI) ed aver ottenuto la relativa provvista

finanziaria in data 15.5.2020, mediante versamento di assegno circolare di € 24.937,50 sul c/corrente dell'azienda, aveva destinato € 13.503,00 per acquisti personali, non pertinenti con la propria attività commerciale, trasferendo la suddetta somma sul proprio c/corrente bancario ed utilizzandola per fini del tutto personali, come ad esempio abbonamento su acquisto console/giochi, consumazioni di vario tipo in viaggi (), generi alimentari () e abbigliamento ().

3. All'invito a dedurre, ritualmente notificato, secondo quanto risulta precisato dallo stesso PM nel contesto dell'atto di citazione successivo, non fece seguito alcuna produzione di deduzioni né l'esercizio del diritto di accesso; seguì l'atto di citazione in giudizio, in cui il PM ha contestato un danno erariale pari a euro 13.503,00, somma relativa alla parte di finanziamento utilizzata per fini personali, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

Per completezza, va sottolineato che per gli stessi fatti per cui è causa risulta altresì avviato un procedimento penale – di cui si disconosce l'esito – n. 83970 /21/21, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di , per il reato di cui all'art. 316bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato).

Il N.O. alla trasmissione degli atti e delle notizie di reato fu concesso in data 14.6.2022.

La signora , come rilevato in premessa, non risulta costituita.

DIRITTO

Il giudizio concerne un'ipotesi di danno da distrazione e sviamento delle finalità pubbliche perseguite dal legislatore attraverso apposite misure di sostegno finanziario alle Imprese, introdotte allo scopo di fronteggiare l'emergenza

epidemiologica provocata dalla pandemia da Covid-19 sul tessuto economico nazionale. In tema si è già espressa questa Sezione giurisdizionale, con orientamento del tutto coerente e condivisibile, che si ritiene qui di confermare. (Cfr., le sentenze nn. 67 e 70, rispettivamente, del 28 luglio e del 03 agosto 2023).

1. In via pregiudiziale di rito, accertata la tempestività e la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo e del pedissequo decreto presidenziale, come precisate nell'atto di citazione in giudizio e ribadite nell'odierna udienza dal pubblico ministero, può dichiararsi l'integrità del contraddittorio e la contumacia del convenuto.

Infatti, la notificazione degli atti risulta ritualmente eseguita, sia per via consolare, alla signora _____ perfezionatasi per compiuta giacenza estera all'indirizzo risultante dall'AIRE (comunicazione del 24/1/2023), che a mezzo PEC, presso il domicilio digitale della Società, emerso a seguito di ulteriori indagini del requirente (notifica del 13/4/2023).

2. Ancora in via pregiudiziale, il Collegio ritiene di affrontare la questione, rilevabile anche d'ufficio ai sensi dell'art. 37 c.p.c., in ordine alla sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, con particolare riferimento al rapporto di servizio tra il soggetto convenuto e la P.A.

Dall'esame del quadro normativo di riferimento della fattispecie per cui è causa risulta che l'art. 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*", c.d. "decreto liquidità", convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40, ha

previsto l'intervento finanziario dello Stato in favore delle piccole e medie imprese che fossero risultate in crisi di liquidità per effetto del blocco delle attività determinato dalla pandemia da Covid-19. Ciò attraverso il Fondo centrale di garanzia, di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gestito, per conto del Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e - sulla base della convenzione del 28.3.2012 e dei successivi atti aggiuntivi - da un Raggruppamento temporaneo di imprese costituito da cinque banche, il quale consente agli istituti di credito di erogare finanziamenti garantiti dallo Stato.

Con tale Fondo, l'Unione europea e lo Stato italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie: in sostanza, la garanzia pubblica sostituisce le garanzie ordinariamente richieste per ottenere un finanziamento.

Si tratta, dunque, di un'agevolazione statale, finanziata anche con risorse europee, attivabile solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di *leasing* e altri intermediari finanziari.

Sul punto va rilevato che il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente, per cui le condizioni del finanziamento sono lasciate alla libera contrattazione tra le parti, fermo restando che sulla parte garantita non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

Con il cennato intervento normativo, il Fondo in questione è stato potenziato, le procedure di accesso semplificate, le coperture della garanzia incrementate e la platea dei beneficiari ampliata.

In particolare, per ciò che qui rileva, l'art. 13, comma 1, lett. m), del d.l. n. 23/2020 ha previsto che “*previa autorizzazione della Commissione europea ai*

sensi dell'art. 108 TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento” (ridotta al 90 per cento per i finanziamenti concessi a decorrere dal 1° luglio 2021 e all'80 per cento per quelli concessi a decorrere dal 1° gennaio 2022) “(...) i nuovi finanziamenti” – per un importo non superiore a 30.000,00 euro - “concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (...)”.

L'intervento del Fondo opera a condizioni particolarmente favorevoli e mediante procedure in deroga alla normativa vigente in quanto “in favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.” Segnatamente, ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, **non viene effettuata alcuna valutazione del merito di credito del soggetto beneficiario finale** da parte del Gestore del Fondo.

Così sintetizzato il quadro normativo di riferimento, in punto di giurisdizione,

il Collegio osserva che è pacifico il principio secondo il quale, ai fini del riconoscimento della *potestas iudicandi* della Corte dei conti per danno erariale, deve aversi riguardo non alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico - che può anche essere un privato destinatario di contribuzione (Cass., Sez. Un., n. 12108/2012) - bensì alla **natura del danno** e degli **scopi perseguiti** con tale contribuzione (Cass., Sez. Un., n. 23332/2009).

Non solo è irrilevante la qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico ma è inconferente anche il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato (Cass., Sez. Un., nn. 20434/2009, 4511/2006 e 3351/2004).

E' stato, conseguentemente, affermato che qualora l'amministratore di un ente anche avente natura privata, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo - in tal modo determinando uno **sviamento** dalle finalità perseguite - egli provoca un danno per l'ente pubblico, del quale deve rispondere davanti al giudice contabile (*ex multis*, Cass., Sez. Un., n. 20434/2009 e n. 15490/2020).

È stato, altresì, chiarito che è sufficiente a realizzare il rapporto di servizio con la p.a. la gestione effettiva da parte del soggetto privato del pubblico denaro (*ex multis*, Cass., sez. un., n. 23599/2010), poiché il beneficiario dell'importo si inserisce nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici (Cass., Sez. Un., n. 33845/2021).

Il giudice regolatore ha, infine, precisato che, ove dei contributi pubblici

finalizzati alla realizzazione di programmi di interesse generale, il beneficiario disponga in modo diverso da quello preventivato e per il quale li ha ricevuti, lo scopo perseguito dal soggetto pubblico erogatore viene a risultare frustrato e che in tale ipotesi spetta alla Corte dei Conti la cognizione dell'azione restitutoria-risarcitoria promossa dalla Procura contabile per la *mala gestio* del contributo (Cass., Sez. Un., n. 21297/2017).

E', dunque, consolidato l'orientamento secondo cui è configurabile un rapporto di servizio tra la p.a. elargitrice di un contributo statale ed i soggetti privati: qualora questi ultimi, disponendo della somma erogata dissimilmente rispetto agli obiettivi prestabiliti o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, violano i limiti imposti dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate, rispondono per danno erariale innanzi alla Corte dei conti (Cass., Sez. Un., n. 111/2020).

Peraltro, il caso sottoposto all'esame del Collegio impone qualche valutazione ulteriore: v'è, infatti, da scrutinare se l'erogazione economica che il convenuto ha conseguito da parte dell'istituto di credito privato, con garanzia del 100 per cento prestata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, possa essere considerata alla stregua di un finanziamento statale, ossia se la garanzia dello Stato rilevi ai fini della qualificazione in termini pubblicistici della medesima erogazione.

Al riguardo, il Collegio non ha dubbi sulla natura pubblica del Fondo *de quo*.

Indici in tal senso si ricavano, innanzitutto, dalle norme sulla *governance* dettate dall'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla cui stregua l'amministrazione del Fondo è affidata a un Consiglio di

gestione composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzione di Presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di Vice Presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese.

Ulteriori indicazioni circa il carattere pubblicistico del Fondo e della relativa garanzia si traggono dal richiamo alla disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel citato art. 13, comma 1, lett. m), del c.d. "decreto liquidità".

Inoltre, si possono trarre utili argomenti, a sostegno di ciò che si è venuti fin qui considerando, dagli approdi ermeneutici cui è pervenuta la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Ciò, sia quanto alla **natura** dei crediti discendenti dall'inadempimento all'obbligazione di restituzione da parte del beneficiario di un finanziamento garantito dal Fondo, sia quanto alla **configurabilità dei delitti di cui agli artt. 316-bis c.p.** (Malversazione di erogazioni pubbliche) e **316-ter c.p.** (Indebita percezione di erogazioni pubbliche) in relazione, rispettivamente, allo **sviamento** della destinazione e all'**indebita percezione** dei finanziamenti, di cui all'art. 13, comma 1, lett. m), del c.d. "decreto liquidità".

Sotto il primo profilo, in un caso concernente l'applicabilità ad un credito per "*recupero agevolazioni ex L. 662/96*", insinuato allo stato passivo del fallimento del beneficiario del finanziamento garantito dal Fondo, del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123

(“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”), la Suprema Corte (Cass., ord. n. 6508/2020, alle cui motivazioni, condivise dal Collegio, si rimanda) ha statuito che “anche il credito dell'Amministrazione statale che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI, in quanto credito di natura pubblicistica connesso - come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dall'art. 7 d.lgs. n. 123/98 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, deve fruire del privilegio di cui all'art. 9 comma 5° legge cit. in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato (...).” Ciò, sulla base della considerazione, tra l'altro, che *“l'intervento di sostegno a mezzo di una garanzia personale non presenta, per qualità, una tipologia di rischio imprenditoriale diversa ed inferiore rispetto alla concessione di mutui o alla erogazione diretta di somme di denaro”*.

Sotto il secondo profilo, con riguardo alla fattispecie penale incriminatrice prevista dall'art. 316-bis c.p. dello sviamento dalle previste finalità del finanziamento garantito dal Fondo, tranne che per un precedente, rimasto isolato (Cass. pen., n. 22119/2021), presso la Suprema Corte, si è consolidato l'indirizzo secondo cui il reato di malversazione a danno dello Stato è configurabile anche in relazione ai finanziamenti erogati sulla base di garanzie pubbliche.

In particolare, la Corte di legittimità ha condivisibilmente evidenziato che *“il finanziamento erogato dalla banca, (...) trova causa proprio nella garanzia prestata gratuitamente e automaticamente dal Fondo PMI, al fine di dare sostegno alla liquidità delle imprese private che versavano in una fase di*

illiquidità, e per le quali in condizioni ordinarie di mercato, il ricorso al credito bancario sarebbe risultato assai difficile, se non precluso dall'esame del merito di credito. L'ausilio economico deve, dunque, ritenersi «ottenuto» dallo Stato, in quanto è erogato sulla base di una disciplina di diritto pubblico, nel perseguimento di specifiche finalità di pubblico interesse (quale quella del sostegno della liquidità della piccola e media impresa, in seguito allo shock economico determinato dalla diffusione della pandemia), che si pongono come condizione della sua erogazione. Per effetto dell'intervento della garanzia pubblica, del resto, il rischio di credito ricade integralmente sullo Stato, che ha previamente accantonato un apposito fondo. Il Fondo PMI, nel caso di specie, dunque, non garantisce condizioni economiche di maggior favore, bensì consente la stessa realizzabilità dell'operazione economica di finanziamento, esonerando con la propria prestazione di garanzia la banca dall'esame del merito di credito e assumendo l'onere patrimoniale della mancata restituzione del finanziamento bancario» (Cass. pen. VI, n. 28416/2022).

Ciò detto, perciò, la garanzia statale assurge a vera e propria *condicio sine qua non* del finanziamento erogato dalla banca privata, di talché le disponibilità finanziarie acquisite grazie al finanziamento garantito dal Fondo “*derivano non già dal puro ricorso al mercato finanziario quanto dall'intervento indiretto posto in essere dallo Stato. Alla stregua di tali rilievi si è dunque, in presenza di un ausilio economico «ottenuto dallo Stato», (...), ancorché il finanziamento sia direttamente erogato dalle banche consorziate nel Fondo PMF*” (Cass. Pen. ult. cit.).

Sulla base delle precitate argomentazioni la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui “*in tema di legislazione emergenziale volta al*

sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, è configurabile il reato di cui all'art. 316-bis cod. pen., nel caso in cui, successivamente all'erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo per le PMI, ai sensi dell'art. 13, lett. m) del dl. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. "decreto liquidità"), convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge" (Id., ult. cit.).

Come già accennato, alle medesime conclusioni la Cassazione perviene esaminando l'applicabilità dell'art. 316-ter ai casi di indebita percezione dei finanziamenti di cui all'art. 13 del c.d. "decreto liquidità", osservando che "l'unitario contenuto dell'erogazione pubblica non si presta ad essere scisso (da un lato il prestito e dall'altro la garanzia dello Stato)," poiché "il finanziamento trova la sua causa proprio nella garanzia che lo Stato assegna alla finalità pubblica di impulso all'economia privata allo strumento negoziale posto in essere con la necessaria mediazione e partecipazione dell'istituto di credito. Senza la garanzia il prestito non sarebbe stato concesso mentre la stessa conferisce al prestito una funzione propriamente pubblicistica insita nella necessità di assolvere alle finalità proprie dell'ente pubblico che agisce tramite l'istituto bancario. (...) Tali elementi portano a ritenere che lo Stato abbia comunque fornito un contributo causalmente determinante all'erogazione del finanziamento, operando per il tramite di un istituto privato". Infine, "l'automatismo nell'erogazione della garanzia consente di concludere per l'esistenza dell'intima connessione tra garante e garantito tale da inferire la sostanziale riferibilità al primo del finanziamento materialmente corrisposto dall'istituto di credito". Pertanto, l'erogazione del prestito a titolo di mutuo

garantito dallo Stato attraverso il Fondo “*si caratterizza come una forma di aiuto pubblico realizzato non attraverso l'erogazione diretta del finanziamento da parte dello Stato, ma favorendo l'accesso al credito*” (Cass. pen. n. 11246/2022).

Dalla sostanziale riferibilità allo Stato del finanziamento erogato attraverso l'istituto di credito privato nonché dalla necessaria partecipazione del beneficiario alla realizzazione del programma di interesse pubblico perseguito con l'intervento di politica economica a sostegno delle imprese in crisi di liquidità discende, in ragione dell'obbligo per il medesimo beneficiario di agire in conformità ai fini pubblici per cui l'erogazione è concessa, la sussistenza di un rapporto di servizio in senso lato, e, dunque, la giurisdizione di questa Corte in fattispecie è certa (conformemente, Sez. Marche, n. 18/2023, alle cui motivazioni pure si rimanda). Osservato che è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo pubblico ed i soggetti privati percettori che, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione, così recando all'amministrazione stessa il danno corrispondente al mancato conseguimento degli obiettivi da essa perseguiti (Cass., ss.uu., n. 8676/2019; 18991/2017; 23897/2015; 3310/2014), sulla domanda della Procura regionale, strutturata sulla distrazione dei fondi in questione, non solo deve essere affermata pregiudizialmente la giurisdizione di questa Corte, ma, nel merito, deve positivamente essere accolta la richiesta relativa al conseguente risarcimento danni.

3. Nel merito, dunque, la domanda attorea è fondata.

Il danno erariale *de quo* trascende il piano degli interessi esclusivamente

privatistici e dei relativi strumenti di tutela, in quanto attinge, in certo qual modo, alla **sfera delle politiche economiche perseguite dalla pubblica amministrazione**. Tale esito risulta corroborato dal fatto che la copertura finanziaria del c.d. 'decreto liquidità' rimanda alle deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo è stato autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243/2012, allo scostamento di bilancio e all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine, per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. In questa prospettiva di fondo, una volta posto l'accento sulla ontologica limitatezza delle risorse pubbliche in generale e dunque anche di quelle destinate ad assicurare la necessaria liquidità alle imprese colpite dall'epidemia Covid-19, **la distrazione del finanziamento dalle finalità pubbliche caratterizzanti integra un danno erariale** anche nella misura in cui si risolve nella sottrazione dell'ausilio economico per le altre imprese idonee ad ottenerlo.

In definitiva, nel caso per cui è causa, è riscontrabile la distrazione parziale del finanziamento dalla finalità, avuta di mira dal legislatore, di sostegno alle imprese coinvolte dalla crisi pandemica e dalla conseguente crisi di liquidità. Di siffatta distrazione la convenuta contumace era sicuramente a conoscenza, militando in tal senso il rilievo pregnante che il finanziamento *de quo* era stato dalla stessa richiesto, per la propria Società, onde ottenere la liquidità necessaria per il pagamento dei fornitori dell'impresa. E nel porre in essere le operazioni distrattive di cui si è detto più sopra, la convenuta si è di conseguenza rappresentata l'evento dannoso, accettando quindi il rischio della sua

verificazione, in tal modo realizzando la **fattispecie dolosa** ex art. 1, c. 1, legge n. 20/1994, come integrato dall'art. 21, c. 1, del d.l. n. 76 del 16.7.2020, convertito in legge n. 120/2020.

Da quanto fin qui considerato, nel caso che ne occupa emerge, in modo inconfutabile, l'antigiuridicità della condotta della convenuta, la quale ha dimostrato consapevolezza e intenzionalità nello sviamento delle risorse ottenute, distraendole dalle finalità per le quali erano state erogate: la sua condotta perciò va qualificata in termini di dolo.

La coscienza e volontarietà caratterizzano tanto la condotta antidoverosa che l'evento dannoso, secondo quanto richiede la nuova formulazione dell'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dettata dall'art. 21, comma 1, del decreto-legge 16.7.2020, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 11.9.2020, n. 120, applicabile *ratione temporis*. Ciò in quanto nel caso di specie l'evento dannoso, rappresentato dallo sviamento del finanziamento pubblico, non è ulteriore conseguenza del comportamento antidoveroso ma è ad esso stesso contestuale, di talché alla volontà della condotta antigiuridica è intrinsecamente accompagnata anche quella dell'evento dannoso. (Cfr., in argomento, Sez. Liguria, n. 1/2021 e n. 83/2022).

Nel caso di specie, emerge incontrovertibilmente dalla documentazione prodotta dalla Procura che l'Erario ha patito un *vulnus* connotato dai prescritti requisiti di certezza, concretezza ed attualità.

Il pregiudizio patrimoniale si è, invero, integralmente verificato in tutti i suoi componenti allorché la somma erogata è stata utilizzata in modo diverso e/o distorsivo rispetto a quello pubblico programmato.

Sul punto il Collegio ritiene sufficiente richiamare la costante giurisprudenza

di questa Corte, alla cui stregua *“in tema di responsabilità amministrativa il Giudice contabile è chiamato ad accertare e quantificare un pregiudizio patrimoniale certo ed attuale con riferimento al momento del giudizio, stante l'irrilevanza dei possibili recuperi dei quali si dovrà eventualmente tener conto in sede di esecuzione della decisione”* (Sez. Campania, nn. 249/2012 e 52/2000; Sez. Lombardia, n. 406/2006; Sez. Marche, n. 793/2003; SS.RR. n. 532/1987).

In altri termini, è pacifico che il danno erariale risulti certo ed attuale se sussiste al momento dell'esercizio dell'azione di responsabilità, **a nulla rilevando che lo stesso possa in futuro essere risarcito (almeno in parte) ovvero venir meno a seguito dell'attività recuperatoria dell'Amministrazione danneggiata.** (Così, *ex multis*, Sez. Liguria, nn. 372/2009, 155/2008 e 609/2004; Sez. Campania, n. 696/2008; Sez. Basilicata, n. 208/2003).

Nel caso di specie, i caratteri della certezza, concretezza ed attualità non vengono elisi dalla circostanza eventuale che l'Amministrazione non abbia, allo stato, subito l'escussione della garanzia da parte della banca erogatrice del finanziamento né sarebbe pertinente opinare che a tale eventualità, sul piano civilistico, potrebbe porsi rimedio attraverso l'azione di regresso del Fondo di garanzia escusso nei confronti dell'imprenditore inadempiente, poiché la stessa si colloca su un piano distinto ed è retta da principi diversi da quelli propri dell'azione di responsabilità amministrativa.

Nell'odierno giudizio di cognizione non rileva neppure la futura possibile restituzione integrale, da parte del beneficiario, del finanziamento ricevuto, la quale produrrebbe i propri effetti, che rimangono certamente salvi, esclusivamente nella sede esecutiva della sentenza, come già più sopra chiarito.

Dal corredo probatorio versato in atti risulta perciò che la signora _____ ha ottenuto il finanziamento per cui è causa con la causale “*pagamento fornitori*” sviandone, tuttavia, l'utilizzo dallo scopo per il quale era stato concesso.

Conclusivamente, la convenuta deve essere, quindi, condannata a risarcire il danno inferito alle casse statali, che va quantificato, come richiesto dall'attore, nell'ammontare di euro 13.503,00 (somma distratta), comprensivi delle spese di istruttoria, stante la gratuità del finanziamento dal lato del beneficiario, non rilevando in senso diverso la circostanza che costei abbia percepito, al netto di dette spese, la somma di euro 24.937,50 sul c/corrente aziendale.

A tale somma di euro 13.503,00 devono aggiungersi la rivalutazione monetaria dalla data della prima operazione di utilizzazione del finanziamento e gli interessi legali dalla data della presente sentenza, fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono inserite in sentenza con nota a margine da parte della Segreteria, ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, definitivamente pronunciando:

dichiara la contumacia della convenuta sig.ra _____ ;

accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la sig.ra _____ a risarcire al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (già Ministero dello sviluppo economico) la somma di euro 13.503,00. Su tale somma dovranno essere corrisposti la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data della prima operazione di utilizzazione del finanziamento e gli interessi

[illegible]